



CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

Direzione Territorio e mobilità
Servizio Amministrazione territorio e trasporti

Attestazione documenti allegati

Atto N. 2617/2024

OGGETTO: COMUNE DI MOCONESI - L.R. N. 4/1999: MOVIMENTI DI TERRENO IN ZONE SOTTOPOSTE A VINCOLO IDROGEOLOGICO. AUTORIZZAZIONE ALLA REALIZZAZIONE DI "LAVORI DI CONSOLIDAMENTO E DI RIPRISTINO DELLE CONDIZIONI DI SICUREZZA ALLA VIABILITÀ ALLA PROG.VA KM 1+200 DELLA SP 21 DI NEIRONE, IN COMUNE DI MOCONESI" (CC_14/21_MIT)

Si dichiara che all'atto in oggetto sono allegati i seguenti documenti, per i quali si riportano il titolo e l'hash code calcolato prima della firma dell'atto stesso (se l'allegato è firmato digitalmente)

Allegati:

Nome file allegato: PR_DET_PROP_2889_2024.docx

Hash:

8AE09BF93875E1FA8954F92B6691A837EEADEC105534760AF3094977C4E13DAFE26BCB7639F68BD
8B988622365B610E8D90C6C593610ACE3293483C6B3404544

**Sottoscritta da
(MAURO CUTTICA)
con firma digitale**



CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

Atto dirigenziale

Direzione Territorio e mobilità
Servizio Amministrazione territorio e trasporti

Atto N. 2617/2024

Oggetto: COMUNE DI MOCONESI - L.R. N. 4/1999: MOVIMENTI DI TERRENO IN ZONE SOTTOPOSTE A VINCOLO IDROGEOLOGICO. AUTORIZZAZIONE ALLA REALIZZAZIONE DI "LAVORI DI CONSOLIDAMENTO E DI RIPRISTINO DELLE CONDIZIONI DI SICUREZZA ALLA VIABILITÀ ALLA PROG.VA KM 1+200 DELLA SP 21 DI NEIRONE, IN COMUNE DI MOCONESI" (CC_14/21_MIT).

In data 16/10/2024 il dirigente MAURO CUTTICA, nella sua qualità di responsabile, adotta il seguente Atto dirigenziale;

Vista la Legge 7 aprile 2014 n. 56, "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni";

Richiamato lo Statuto della Città Metropolitana di Genova;

Visto l'art. 107, commi 1, 2 e 3, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali".

Visto il R.D. 30/12/1923 n. 3267 "Riordinamento e riforma della legislazione in materia di boschi e di terreni montani";

Visto il D.P.R. 24/07/1977 n. 616 "Attuazione della delega di cui all'art. 1 della legge 22 luglio 1975, n. 382"

Visto il D.P.R. 06/06/2001 n. 380 "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia";

Vista la L.R. n. 4/1999 "Norme in materia di foreste e di assetto idrogeologico";

Vista la L.R. n. 18/1999 "Adeguamento delle discipline e conferimento delle funzioni agli Enti Locali in materia di ambiente, difesa del suolo ed energia";

Visto il D.M. 14/01/2008 "Approvazione delle nuove norme tecniche per le costruzioni";

Visto l'art. 15 della L.R. n. 63 del 28/12/2009 "Disposizioni collegate alla legge finanziaria 2010";

Vista la L.R. n. 7 del 12/04/2011 "Disciplina di riordino e razionalizzazione delle funzioni svolte dalle Comunità Montane soppresse e norme di attuazione per la liquidazione" - Art. 3, c. 2 (Funzioni in materia di vincolo idrogeologico);

Vista la L.R. n. 15 del 10/04/2015 "Disposizioni di riordino delle funzioni conferite alle Province in attuazione della L. n. 56 del 07/04/2014" (disposizioni sulle Città Metropolitane, sulle Province e sulle Unioni e Fusioni di Comuni);

Visto l'art. 2 c.1 della Delibera della Conferenza Istituzionale Permanente (CIP) dell'Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Settentrionale n. 40/2024, con il quale dal 08/04/2024 trovano applicazione le mappe di cui all'art. 6 della disciplina di Piano del PAI distrettuale che sostituiscono quelle del PAI vigente, in particolare PAI dissesti di natura geomorfologica, che però nelle more dell'emanazione delle disposizioni regionali in campo urbanistico, continuano a trovare applicazione le disposizioni del PAI vigente, come indicato nell'art. 4 della stessa Delibera CIP



CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

Atto dirigenziale

Direzione Territorio e mobilità
Servizio Amministrazione territorio e trasporti

40/2024;

Vista la Legge Regionale n. 20 del 28/12/2023, che stabilisce che dal 01/01/2024 i Piani di Bacino Stralci, relativamente all'assetto idraulico, sono superati dal Piano di Gestione del Rischio Alluvioni (PGRA) e che ai sensi dell'art. 75 della stessa L.R. 20/2023, prevede che fino all'emanazione del regolamento regionale ex art. 91 c.1 ter 2 della LR 18/1999, continuano a trovare applicazione i previgenti Piani Stralcio;

Visto, il Piano di Bacino Stralcio del Torrente Lavagna, approvato con D.C.P. n° 29 del 09/04/2002, in particolare la 'Carta della suscettività al dissesto', dove si evince che, relativamente alle opere in oggetto l'intervento ricade in area con suscettività al dissesto variabile da media Pg2 (art.16 c.4 e art.16ter delle N. di A.) a elevata Pg3b (art.16 c.3-ter e art.16ter delle N. di A.);

Premesso che gli interventi di cui sopra, pur in parte ricadendo in aree con suscettività al dissesto elevata (Pg3b) risultano ammissibili dalla normativa di piano in quanto trattasi di *"interventi strettamente necessari a ridurre la vulnerabilità delle opere esistenti e a migliorare la tutela della pubblica e privata incolumità"*, come precisato all'art. 16 c.2 della N. di A.

Preso atto che trattasi di progetto inserito nell'ambito del Piano dei finanziamenti del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti per interventi su strade finanziati dal D.M. 16/02/2018 per gli anni 2019-2020-2021, di cui all'accertamento della Città Metropolitana di Genova avvenuto con Atto Dirigenziale n. 994 del 07/05/2019;

Premesso che le opere previste dal progetto esecutivo in esame consistono in un intervento di consolidamento del ciglio di valle interessato da fenomeni di cedimento, alla prog.va km 1+200 della SP21 di Neirone, con il ripristino di un muro per una lunghezza di 14 metri e relativa regimazione delle acque meteoriche;

Rilevato che gli interventi proposti sono classificati nelle relazioni come "messa in sicurezza e consolidamento del piano viabile";

Considerato che **le aree di cui agli interventi risultano ricadere in zona interessata dal vincolo idrogeologico;**

Richiamata la **Relazione Geologica, agli atti della pratica in oggetto, in cui si afferma che "la realizzazione delle opere non interferisce negativamente con le condizioni di stabilità dell'intera area e in nessun modo aumenta la vulnerabilità delle strutture esistenti e le condizioni di rischio .. i lavori previsti non interferiscono con alcun corso d'acqua; i lavori richiederanno l'abbattimento di un numero estremamente limitato di essenze arboree ed arbustive."**

Preso atto che dal presente Provvedimento non si introducono effetti diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria e/o sul patrimonio dell'Ente;

Visto il Decreto del Sindaco metropolitano n. 11 dell'8 febbraio 2024 con cui sono stati approvati il Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) e relativi allegati, il Piano Esecutivo di Gestione 2024-2026 e il Gender Equality Plan 2024-2026;

Dato atto che l'istruttoria del presente atto è stata svolta dall'ing. Francesca Villa, responsabile del procedimento, che attesta la regolarità e correttezza dell'azione amministrativa per quanto di competenza, ai sensi dell'articolo 147 bis del decreto legislativo n. 267/2000 e che provvederà a tutti gli atti necessari all'esecuzione del presente provvedimento, fatta salva l'esecuzione di ulteriori adempimenti posti a carico di altri soggetti;



CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

Atto dirigenziale

Direzione Territorio e mobilità
Servizio Amministrazione territorio e trasporti

Considerato che con la sottoscrizione del presente atto, il dirigente attesta altresì la regolarità e correttezza dell'azione amministrativa, assieme al responsabile di procedimento ai sensi dell'articolo 147 bis del decreto legislativo n. 267/2000;

Dato atto che il presente provvedimento non ha implicazioni contabili o finanziarie;

Ritenuto necessario procedere all'autorizzazione ad effettuare movimenti di terreno in zona vincolata;

DISPONE

ai sensi della L.R. n.4/1999, di autorizzare la realizzazione dei lavori di cui sopra, subordinatamente all'osservanza delle seguenti condizioni:

- a) le opere dovranno essere localizzate e realizzate come da planimetria ed elaborati allegati al progetto ed eseguite entro 36 mesi dalla data di rilascio della presente autorizzazione;
- b) i movimenti di terra dovranno essere limitati a quelli progettualmente indicati e comunque contenuti allo stretto necessario;
- c) le opere in elevazione dovranno essere accuratamente realizzate ed opportunamente fondate, seguendo le indicazioni del Geologo e del Progettista delle strutture;
- d) le varianti eventualmente necessarie dovranno essere preventivamente autorizzate dalla Direzione Territorio e Mobilità;
- e) al fine di garantire la stabilità del complesso opera-versante, dovranno essere adottati tutti i possibili accorgimenti per l'ottimale regimazione delle acque superficiali e profonde, sia in corso d'opera sia a lavori eseguiti, nonché per l'esecuzione degli scavi e dei riempimenti;
- f) dovranno essere osservate le disposizioni di cui al D.L. n. 69 del 21/06/2013 "Decreto del Fare" e della D.G.R. n. 89/2013, per quanto attiene i movimenti di terra.

I lavori in oggetto non hanno interferenze con:

- Corsi d'acqua pubblici (R.D. n. 523/1904 e L.R. n. 9/1993);
- Abitati classificati da consolidare (Leggi n. 445/1908 e n. 64/1974).

La presente autorizzazione viene rilasciata ai soli fini della tutela del vincolo idrogeologico, fatti salvi i diritti dei terzi ed ogni altra autorizzazione e/o concessione, specie nei riguardi degli obblighi ai fini urbanistici, territoriali, idraulici, paesistici e per la derivazione delle acque pubbliche.

Avverso il presente Provvedimento è possibile proporre ricorso giurisdizionale al TAR (D.Lgs. 02/07/2010 n. 104), entro 60 giorni o, alternativamente, ricorso amministrativo straordinario al Presidente della Repubblica (D.P.R. 24/11/1971 n. 1199), entro 120 giorni dalla notifica, comunicazione o pubblicazione dello stesso.

**Sottoscritta dal Dirigente
(MAURO CUTTICA)
con firma digitale**